

Alla Fondazione

Pace e Bene

Contrada Moglie n. 2

62010 Montelupone (MC)

Alla Direzione Provinciale

di Macerata

PROT. 20558 DE 2 22/08/2019

**IL DIRETTORE REGIONALE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

### **ISCRIVE**

all'Anagrafe unica delle ONLUS la Fondazione Pace e Bene (Codice Fiscale: 93084300438) con sede a Montelupone (MC), Contrada Moglie n. 2; rappresentante legale sig. Ferrara Gennaro (C.F. FRRGNR75A20A952I), residente a Montelupone (MC), Contrada Moglie n. 2, con effetto dal 17 luglio 2019.

### **MOTIVAZIONI**

Il controllo della documentazione esibita ha evidenziato l'esistenza dei requisiti formali per l'utilizzo della denominazione di ONLUS e di conseguenza per usufruire del relativo regime tributario agevolato.

via delle  
11/12/2008

Sono fatti salvi successivi controlli per la verifica dei requisiti sostanziali dell'Associazione.

#### **Riferimenti normativi dell'atto**

- Art. 3, commi 188 e 189 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 -
- D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10: requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e art. 11: anagrafe unica delle Onlus e decadenza delle agevolazioni -
- Decreto Ministero Economia e Finanze 18 luglio 2003 n. 266, di attuazione dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 460/97, disciplinante il controllo formale preventivo all'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus -
- Art 28 del D. Lgs. 460/97 che prevede specifiche sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nello stesso decreto -

#### **Riferimenti normativi sulle attribuzioni dei dirigenti dell'Agenzia**

- D. Lgs 30 luglio 1999, n.300 (art 66) -
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 -
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003 n. 266 -

#### **Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate**

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2 e 4) -
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001 -
- Atto dispositivo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.n. 2008/179932 del 27 novembre 2008 -



## TUTELA GIURISDIZIONALE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, fatti salvi i termini di sospensione feriale (1 agosto/31 agosto), ai sensi degli articoli 18 e 21 del D. Lgs. n. 546/92. E' obbligatoria l'assistenza tecnica in giudizio da parte di un difensore abilitato, così come previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, Corso Mazzini 55, e notificato alla Direzione Regionale delle Marche, via Palestro n. 15, Ancona.

Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it).

Inoltre, la successiva costituzione in giudizio deve avvenire esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Ai fini della costituzione in giudizio, è necessario inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti",

“Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell’atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno)

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Si informa che il contributo unificato, previsto dall’articolo 13, *comma 6 quater, lett. c)* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ammonta ad euro 120,00 (centoventi,00).

Ove il difensore del ricorrente non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma del codice di procedura civile e 16 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, ovvero, qualora il ricorrente stesso ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso, il contributo unificato dovuto è aumentato della metà ai sensi dell’articolo 13, comma 3-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese di lite.

Responsabile del procedimento: Carmine Caso

Il presente provvedimento consta di n. 4 pagine



\* Firma su delega del Direttore Regionale Rossella Rotondo